Frosinone 06.10.2026

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI

OGGETTO	GARA SUA 101/2026 SERVIZI DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE – Comune di Alatri	
PROCEDURA	Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023	
CRITERIO	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	
Valore della gara complessivo € 336.000,00 IVA esclusa comprensivo di eventuali opzioni e proroga ex art. 120, c. 10	- Importo complessivo del servizio per 48 mesi	€ 192.000,00
	- Opzione 36 mesi	€ 144.000,00
	DI CUI MANODOPERA COMPLESSIVA	€ 90.037,50
RUP	Nicola Bucciarelli	
RP	Andrea Piedimonte	
CIG	BD3DB9E752	
CPV	72510000-3 – Servizi di gestione connessi all'informatica	
CCNL	Metalmeccanica Industria	
VALIDITA' OFFERTA	180 GG	
DATA SCADENZA	**09.11.2026 Ore 10:00**	
DATA APERTURA	**09.11.2026 Ore 10:30**	
INVERSIONE PROCEDIMENTALE	**E' PREVISTO IL RICORSO ALL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ART, 107 DEL DLGS 36/2023**	

SOMMARIO

1. PREMESSA 5
1.1. PIATTAFORMA 6
1.1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 6
1.1.2. DOTAZIONI TECNICHE 7
1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 7
1.2.1. Offerta in modalità telematica: 7
1.2.2. MODALITA' DI FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA 8
1.2.3. L'OFFERTA È FORMATA E PRESENTATA CON LE SEGUENTI MODALITÀ: 8
1.2.4. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI: 9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 9
2.1. DOCUMENTI DI GARA 9
2.2. CHIARIMENTI 10
2.3. COMUNICAZIONI 10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 10
3.1. OGGETTO 10
3.2. IMPORTO 11
3.3. TERMINI DI ESECUZIONE ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
3.4. REVISIONE PREZZI 12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 14
5.1. Self-cleaning 14
5.2. Altre cause di esclusione 15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 16
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 16
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 18
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 18

7. AVVALIMENTO 19
8. SUBAPPALTO 20
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE / CLAUSOLE SOCIALI 20
10. GARANZIA PROVVISORIA 20
11. SOPRALLUOGO 22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 23
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 26
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 26
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14 30
15.3. DCHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) 30
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 31
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 32
17. OFFERTA ECONOMICA 36
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 36
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 42
18.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
18.5. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 43
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (riserva di inversione procedimentale) 43
20.1. Disciplina generale delle sedute: 43
20.2. Sedute in videoconferenza 44
21.1. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE. 45
21.2. Apertura della «Offerta economica» 45
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 45
23. VERIFICA DELL'IDONEITA' DEGLI OFFERENTI 46
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 46

24.1. VERBALI 48

24.2. Obblighi dell'aggiudicatario 48

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 49

26. ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE e ACCESSO AGLI ATTI fino qui 50

27. CODICE DI COMPORTAMENTO 50

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 50

28.1. Computo dei termini 51

29. Trattamento dei dati personali 51

30. Pubblicità 52

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZI DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE

1. PREMESSA

Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 2705 del 05/10/2026 del Comune di Alatri ha stabilito di affidare in appalto Il servizio **di gestione, stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative di competenza della polizia locale**. Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Alatri, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

STAZIONE UNICA APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone - Tel. 0775/219.375 – 255 -280 – e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: protocollo@pec.provincia.fr.it.

ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Alatri Piazza Santa Maria Maggiore, 1, 03011 Alatri FR (FR) quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione in atti. protocollo.msgc@pec.ancitel.it

Il luogo di esecuzione della fornitura è Comune di Alatri
Il Responsabile unico del progetto è il Nicola Buciarelli
Il Responsabile della fase di gara è Andrea Piedimonte
L'amministrativo che lo supporta è il Dott. Andrea Spagagna (0775.219596)

A seguito della proposta di aggiudicazione, la successiva aggiudicazione, la stipulazione del contratto e l'esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dall'Ente Aggiudicatore.
L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio OEPV
La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) della Provincia di Frosinone, quale Stazione Unica Appaltante, raggiungibile al link: *https://gare.provincia.fr.it/;* mediante la piattaforma verranno gestite le fasi di richiesta, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione della gara.
Gli operatori economici per partecipare alla gara devono preliminarmente effettuare la registrazione alla suddetta piattaforma necessaria per l'accesso alla stessa (vedi 1, 2, 3).
La durata massima del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del disciplinare di gara.

1.1. PIATTAFORMA

1.1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare di gara e a quanto previsto nelle istruzioni e modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma per gare telematiche presenti nel documento '***NORME TECNICHE DI UTILIZZO TUTTOGARE***' reperibile al link: *https://gare.provincia.fr.it/norme_tecniche.php* .

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.
Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.
Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini de*lla* partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare di gara e nel documento "***NORME TECNICHE DI UTILIZZO TUTTOGARE'*** che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.1.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1.4. Offerta in modalità telematica:

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma di e-procurement della Provincia di Frosinone quale SUA.
La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «*TuttoGare*» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo della Stazione Appaltante all'indirizzo *http://www.provincia.fr.it* o direttamente dall'url:

https://gare.provincia.fr.it; mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni; le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «*Norme tecniche di utilizzo*» reperibile al link: *https://gare.provincia.fr.it/norme_tecniche.php,* ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere **all'Help Desk (Numero verde): 800 192 750;**

f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): *info@pec.studioamica.it*.

1.1.5. MODALITA' DI FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA

1.1.6. L'OFFERTA È FORMATA E PRESENTATA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione sul portale gare. L'acceso è gratuito;

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita «Busta A – **Busta amministrativa** all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto nei successivi paragrafi del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file afferenti la documentazione amministrativa e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui al punto precedente;

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al paragrafo **BUSTA B) CONTENUTO OFFERTA TECNICA** del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

compilare la documentazione costituente l'offerta tecnica nel rispetto di quanto riportato nella paragrafo Offerta tecnica; sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto 2.2.4 del presente disciplinare di gara;

inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

f) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita BUSTA C) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, come reso disponibile dalla stessa;
- compilare la documentazione richiesta nel paragrafo **CONTENUTO BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA (cfr. par. 17 disciplinare di gara) ,** secondo le specifiche condizioni individuali;
- sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al paragrafo 2.2.4;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

h) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa
Busta B - Busta dell'Offerta tecnica
Busta C- Busta dell'Offerta economica

i) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della Busta B - Busta dell'Offerta tecnica>> e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

j) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

1.1.7. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI:

a) fatte salve eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

c) Si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando /disciplinare di gara di gara e relativi allegati;
- documento di gara unico europeo (DGUE);
- documentazione progettuale approvata Determinazione Dirigenziale Numero 1075 Del 08-09-26;
- schema di domanda di partecipazione e modulistica allegata;

- "NORME TECNICHE DI UTILIZZO TUTTOGARE' reperibile al link: *https://gare.provincia.fr.it/norme_tecniche.php .*

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma 'Tuttogare' raggiungibile all'indirizzo https://gare.provincia.fr.it/; sul sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente > "Bandi di Gara" sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, distintamente per ogni procedura" raggiungibile all'indirizzo: https://servizi-provincia-frosinone.e-pal.it/L190/?idSezione=395&id=&sort=&activePage=&search=

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti presente nei Dettagli della procedura.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma – Area pubblica. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. OGGETTO

L'appalto ha ad oggetto il servizi di gestione, stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative di competenza della polizia locale del Comune di Alatri:

- Gestione delle sanzioni amministrative;
- Stampa e imbustamento;
- Notificazione tramite **piattaforma notifiche digitali Send di PagoPA**;
- Notificazione, ove necessario, tramite servizio postale;
- Gestione delle fasi del procedimento sanzionatorio che non richiedono l'esercizio di poteri pubblici o specifiche qualifiche.

3.2. IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, ammonta ad € 336.000,00 così ripartito:

Valore della gara complessivo € 336.000,00 IVA esclusa	- Importo complessivo del servizio per 48 mesi	€ 192.000,00
	- Opzione 36 mesi	€ 144.000,00
	DI CUI MANODOPERA COMPLESSIVA	€ 90.037,50

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera sopraindicati non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante

***N.B. In conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti, dalle indicazioni contenute nel parere ANAC n. 146 del 9/4/2025 e nella delibera n. 452 del 15/10/2024 della stessa Autorità, il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato - per definire l'importo contrattuale - <u>sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera</u>, che sono poi scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. <u>Resta quindi ferma la non ribassabilità sostanziale dei costi della manodopera, salvo le cause di giustificazione previste dal comma 14 del citato art. 41</u>** [*"L'inclusione dei costi della manodopera nell'importo assoggettato a ribasso, sul quale applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale, risponde ad una logica di semplificazione e speditezza dell'attività amministrativa. Tale soluzione, infatti, evita alle stazioni appaltanti l'aggravio procedurale che comporterebbe la complessa e artificiosa operazione di comparazione di offerte non omogenee, che si avrebbe nel caso in cui taluni concorrenti intendessero offrire un ribasso solo per gli importi che non riguardano i costi del personale ed altri, invece, per entrambe le componenti " (parere Anac 146/2025].*

Il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente disciplinare.

E' consentito l'avvalimento.

E' consentita RTI.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo quanto indicato nel CSA,

REVISIONE PREZZI *(modifica introdotta dall'art.23 del D.Lgs.n.209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023 - che ha modificato l'art. 60 del Codice*).

Le clausole di revisione prezzi di cui al presente articolo si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) Per gli appalti di servizi si applica la sola soglia del 5% con operatività nella misura dell'80% del valore eccedente; la clausola deve essere riscritta in modo univoco ai sensi dell'art. 60, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2024;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
a) con
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.
Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.
L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.
Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali **concorre (*modifica introdotta dall'art.27 del D.Lgs.n.209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023 - che ha modificato l'art. 67 del Codice*).**
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune,

che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 sono posseduti sia dal consorzio, sia dalle consorziate esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti. A tal fine anche ogni consorziata che presta i requisiti è tenuta ad allegare nella busta amministrativa il proprio DGUE per l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale (***modifica introdotta dall'art.27 del D.Lgs.n.209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023 - che ha modificato l'art. 67 del Codice).***

5.1. Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupando oltre cinquanta dipendenti non consegnano oppure non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità **ovvero,** in mancanza di tale precedente trasmissione nei termini, copia del rapporto redatto unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità (***modifica introdotta dall'art.31 del D.Lgs.n.209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023 - che ha modificato l'art. 99 del Codice).***)

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICA/PROFESSIONALE (Qualificazione)

a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 1.000.000,00 IVA esclusa, di cui almeno € 300.000,00 relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto di appalto

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (impor-

to) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

- ✓ Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione nel triennio 2022-2023-2024 di almeno n. 5 servizi analoghi a favore di amministrazioni territoriali, di durata non inferiore a tre anni e <u>di cui, almeno uno, destinato ad un Ente che abbia un numero minimo di provvedimenti sanzionatori gestiti nel suddetto triennio pari a 150.000,00</u>:**

- ✓ La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

– certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
– contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
– attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
– contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) **Certificazione di qualità 9001:2015**
c) **Certificazione di qualità ISO 27001:2022**
d) **Certificazione di qualità ISO 14001:2015**
e) **Certificazione etica SA8000**

6.4. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA

Requisiti di Qualificazione (art. 30, Allegato II.12 del Codice)

a. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
b. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.
c. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

II soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

a - Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b - Requisiti di capacità tecnico-professionale – qualificazione

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola e deve rispettare le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.
Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale (*come da modifica introdotta dall'art.27 del D.Lgs.n.209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023 - che ha modificato l'art. 67 del Codice*)

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) (consorzi stabili) sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 in combinato con il comma 3 dell'articolo 67 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, in sede di presentazione della domanda, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.
La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
L'ausiliario deve:

a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b. possedere i requisiti di cui all'articolo 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro DIECI giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE / CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto**.**

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a tenerne conto per eventuali assunzioni finalizzate all'esecuzione del presente appalto, compatibilmente con la tipologia di attività da svolgere.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (*La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento- art. 6 all. II.3 al Codice).*
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti, nello stesso termine di 6 mesi, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

a) L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al ***2% del valore complessivo dell'appalto ad esclusione dell'opzione di proroga*** **e precisamente di importo pari ad € 6.720,00.** Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto … [*la stazione appaltante indica gli estremi del conto presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria*;
La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- ✓ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- ✓ http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per *180* giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
    1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
    2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
    3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

✓

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non Previsto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a **euro 33,00**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L'offerta e la documentazione devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio del

09.11.2026	**Ore 10:00**

a pena di irricevibilità.
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.1.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate agli articoli 1.1 e 1.2 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.
L' "OFFERTA" è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica
C- Offerta economica.
L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appal-tante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma e/o, eventualmente, compilate on line.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione da produrre, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, ri-chiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può compor-tare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 della presente disciplinare di gara, non è sanabile;

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e/o femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare di gara**.**
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione <u>appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura</u>.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni

che sarà indicato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma – sezione Documenti amministrativi - per compilare e/o allegare la seguente documentazione (cfr. Precedente par. 2.2.3).

1) domanda di partecipazione ed eventuale procura
2) DGUE;
3) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
4) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 15.4;
5) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 15.5;
6) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello al paragrafo 3, dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR) :

7) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

8) Dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo utilizzando il Modello messo a disposizione dalla SA (*in adempimento alle prescrizioni contenute nelle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori – Circolare n.30 dell'11.08.2022 della RGS*).
La dichiarazione sul titolare effettivo va presentata:
- in caso di concorrenti associati da parte di tutti gli operatori economici associati;
- in caso di consorzi, sia dal consorzio che dalle consorziate indicate come esecutrici.

9) attestazione di avvenuto sopralluogo;
10) tutti gli altri documenti richiesti dal presente disciplinare di gara.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice:

a. la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
b. ogni consorziata esecutrice indicata dal consorzio dovrà rendere apposita dichiarazione secondo il Modello di domanda allegato nonché il DGUE, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal presente disciplinare di gara.

Nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi dell'operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta **– CFR. anche documentazione ulteriore per i soggetti associati par. 15.5 disciplinare di gara) .** Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

L'operatore inoltre dichiara :

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;

- di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire i ribassi (economico e temporale) offerti;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato, nonché di tutte le altre circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione da eseguire, sia sulla determinazione della propria offerta;

- **di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante**, o altro CCNL equivalente con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico (In tutti i casi i cui **il concorrente dichiari di applicare un CCNL diverso rispetto quello individuato dalla Stazione Appaltante, è sempre necessario che fornisca una dichiarazione di equivalenza** allegando nella busta amministrativa una dettagliata relazione dimostrativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, del nuovo allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023);
- il/i codice/i ATECO dell'attività che l'operatore economico svolge.
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di assumersi gli obblighi e di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR).
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e

di aver preso visione e di accettare, a tal fine, quanto previsto dalla Relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale (CFR. ART. 2.2 CSA parte prima)

- (*eventuale, per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e pari e non superiore a 50*):
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, ed in caso di aggiudicazione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. - di quali certificazioni è in possesso, tra quelle di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, per fruire della riduzione della garanzia provvisoria;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30 del disciplinare di gara;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di obbligarsi, ai sensi degli artt. 225, comma 8 del Codice e dell'art. 8, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020, all'esecuzione anticipata del contratto anche nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali;
- di obbligarsi altresì all'esecuzione d'urgenza della prestazione dedotta nella gara al ricorrere dei presupposti di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

A pena di esclusione, **gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198**, **allegano alla domanda** copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46; ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, sono tenuti a predisporlo e a trasmetterlo alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità e a produrlo in sede di gara con l'attestazione della detta trasmissione **(*modifica introdotta dagli artt. 21 e 87 comma 1 del D.Lgs.n.209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023 - che hanno modificato l'art. 57 e l'allegato II.3 del Codice*).**

Imposta di bollo:

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DCHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, <u>in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 DEL MEDESIMO ART. 94.</u>
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), deve essere presentato oltreché dalle consorziate esecutrici anche dalle consorziate che prestano i requisiti onde attestare il possesso dei requisiti di ordine generale (cfr. successivo par. 15.5 documentazione ulteriore per i soggetti associati).

Il DGUE è richiesto anche all'impresa ausiliaria (cfr. successivo par. 15.4 del disciplinare di gara)

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3 come aggiornata con nota protocollo 6212 del 30/06/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reperibile all'url: *https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG_.REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf*

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

. copia del contratto di rete
.copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

PER I CONSORZI STABILI
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
-dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

***(o, in alternativa*)**
c. di partecipare in più di una forma [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)
c. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante

a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)
b. di partecipare in più di una forma ……. [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)
b. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione tecnica dei servizi offerti;
- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, gli elementi sostanziali e qualificanti dell'offerta stessa.
L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

SEGRETI COMMERCIALI

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutela-

ti da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.
LA RICHIESTA ANDRÀ INSERITA NELLA BUSTA RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA, ALL'INTERNO DI UN'ULTERIORE BUSTA RECANTE LA DICITURA "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI".
Le decisioni assunte dalla SA sulle eventuali richieste di oscuramento saranno rese note con la comunicazione dell'aggiudicazione . Ai sensi del comma 4 dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023 tale decisione è impugnabile ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.

Limiti dimensionali dell'offerta tecnica
La relazione tecnica deve essere redatta seguendo l'ordine dei criteri e sub criteri della tabella di cui al successivo punto 18.1 in modo da non superare le 35 pagine scritte in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 11 punti, interlinea 1,5 e margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) non inferiori a 2,5 cm. (esclusi indice e frontespizio, immagini, tabelle e grafici).
La relazione dovrà avere un indice ed essere strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono i criteri.
Il limite dimensionale dell'offerta tecnica è altamente raccomandato in quanto posto a tutela delle esigenze di uniformità e speditezza della procedura di gara, consentendo altresì l'immediata e schematica individuazione degli elementi qualificanti dell'offerta ai fini dell'attribuzione dei punteggi, senza aggravare il procedimento di valutazione delle offerte medesime.

In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:
- tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente ; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;
- gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR»;
- le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» ;
- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

d) Per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 11 (undici) punti, margini non meno di 1, con le seguenti precisazioni:
- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;

e) Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica-dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta, pari a € 6,00 (sei/00) per ciascun procedimento sanzionatorio predisposto per le attività di notifica. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione ***(con la precisazione che dalla indicazione di costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla SA deriva la presunzione iuris tantum di anomalia dell'offerta con conseguente assoggettamento della stessa al procedimento di verifica di cui all'art. 110 del Codice -Consiglio di Stato sez. V, 19 novembre 2024, nn. 9254 e 9255***).

N.B. si ribadisce che, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti, dalle indicazioni contenute nel parere ANAC n. 146 del 9/4/2025 e nella delibera n. 452 del 15/10/2024 della stessa Autorità, il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato - per definire l'importo contrattuale - sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera, che sono poi scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta quindi ferma la non ribassabilità sostanziale dei costi della manodopera, salvo le cause di giustificazione previste dal comma 14 del citato art. 41 - cfr. par. 3.2

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

A Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	DESCRIZIONE	punti D max	Punti T max
1	Qualità tecnica e funzionale del software gestionale e delle procedure di implementazione	50	1.1	Capacità prestazionale del software gestionale	*L'offerta verrà valutata in ordine alla capacità del software proposto di ottimizzare le procedure, ridurre, semplificare ed agevolare gli adempimenti del personale addetto, con riferimento all'immediatezza dei flussi, alla completezza e tempestività nelle fasi di elaborazione ed alle garanzie di affidabilità tecnica e giuridica, oltre che alla completezza dell'intero procedimento.*	20 …	

			1.2	Struttura e sicurezza informatica	*In relazione al presente aspetto l'offerta dovrà essere formulata evidenziando le caratteristiche proprie dell'architettura informatica, le policy di sicurezza e affidabilità tecnica del software gestionale proposto,* *nonché con riferimento a sistemi di controllo e sicurezza per la protezione dei dati, per la verifica dei dati incompleti o mancanti, a garanzia dell'integrità delle informazioni*	15 …	
			1.3	Procedura di migrazione della base dati	*In relazione al presente aspetto l'offerta dovrà essere formulata evidenziando la procedura attraverso la quale verrà realizzata la migrazione della base dati in possesso del Comando di Polizia Locale, le relative tempistiche e le garanzie a presidio dell'integrità ed incorruttibilità dei dati.*	15	

2	Servizi di supporto all'accertamento delle violazioni	15	*Il presente criterio apprezza il servizio legato all'accertamento di violazioni al codice della strada su strada, attraverso specifica procedura software installata su dispositivi mobili forniti di microstampanti. Verrà apprezzata la capacità di dialogo sincrono della procedura mobile con il data base in possesso del Comando, la completezza e funzionalità della predetta procedura e le caratteristiche tecniche e funzionali dei dispostivi mobili e portatili*	15	
3	Servizi di assistenza, aggiornamento e formazione	10	*Il presente criterio apprezza la qualità dei servizi di aggiornamento e manutenzione dei prodotti e servizi forniti. Verrà apprezzata la qualità della proposta legata alle diverse forme di assistenza e alla coerenza delle stesse con la rilevanza delle forniture. La proposta verrà altresì valutata in relazione alla proposta di formazione del personale preposto all'utilizzazione delle forniture.*	10	
4	Proposte migliorative	4	*In relazione al presente aspetto, l'offerta dovrà essere formulata evidenziando le attività e le procedure che il concorrente intende adottare per il miglior espletamento del servizio anche nei confronti degli utenti. Con tale criterio sarà apprezzata ogni eventuale proposta*	4	

			aggiuntiva o migliorativa dell'offerente che sia comunque strettamente attinente all'oggetto dell'appalto e che ne esalti ulteriormente le prestazioni o le funzionalità, anche in termini operativi e funzionali, e che non comporti, nemmeno a regime, oneri aggiuntivi per l'Ente. L'offerta verrà valutata in termini di adeguatezza, validità, efficienza di quanto proposto in relazione alla finalità di miglioramento ed ottimizzazione del servizio		
5	Parità di genere	1	*Possesso della certificazione di qualità relativa alla parità di genere*		1
	Totale	**80**			

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **50 punti.** Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.3

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento ai criteri afferenti all'offerta tecnica l'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà con l'applicazione della seguente formula:

C(a) = Σn[Wi * V(a) i]

dove: C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ = sommatoria.

La valutazione dei coefficienti V(a) i sarà basata sul criterio del confronto a coppie tra le offerte presentate da parte

di ciascun commissario di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce ed il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 – parità; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4- preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima) secondo quanto riportato nel documento di consultazione "Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento di natura qualitativa, si procede alla somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alla proposte dei concorrenti. I punteggi così ottenuti verranno trasformati in coefficienti definitivi V(a) i variabili tra zero ed uno riportando ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le altre.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a) i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Rispondenza funzionale ed operativa
0,00	Nulla o completamente negativa / non attinente
0,10	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativa – quasi completamente non attinente
0,20	Gravemente insufficiente
0,30	Insufficiente
0,40	Appena insufficiente
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima / piena

Si procederà così a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Nella definizione della media dei coefficienti e nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondando alla seconda cifra decimale dopo la virgola.
a) Con riferimento all'elemento di cui all'offerta economica l'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà in conformità con l'applicazione della seguente formula:

C(a) e = indice di valutazione dell'offerta (a) in termini economici = (Ra / Rmax)x20
dove: Rmax = massimo ribasso offerto in sede di gara;
Ra = ribasso offerto dal concorrente;
20 = punteggio massimo per l'offerta economica
Aggiudicazione
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale sommando i punti ottenuti per l'offerta tecnica (A) e per l'offerta economica (B).
L'Amministrazione procederà ad aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
All'aggiudicazione provvederà il competente organo del Comune di Alatri con proprio provvedimento

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Stazione Appaltante procede all'apertura delle buste virtuali "Offerta economica".
L'offerta economica, che dovrà essere inserita nell'apposito modulo della Piattaforma Telematica, è determinata, mediante ribasso sugli importi a base d'asta, a cui verrà attribuito, complessivamente, un punteggio (max 20 punti), calcolato automaticamente dal sistema.
In particolare, verranno attribuiti massimo 10 punti a ciascuna delle due voci in cui si articola l'offerta economica e descritte all'art. 16, lett. a.1) e a.2) del presente disciplinare di gara.
N.B. l'offerta economica e tecnica dovranno essere sottoscritte con firma digitale da tutte le imprese.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Nella busta virtuale dovrà altresì essere inserito il modello di offerta allegato al presente disciplinare, nel quale dovrà essere indicato, per ciascuna delle due voci soggette a ribasso, in cifre ed in lettere il ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara. **Si ricorda che sul predetto modello dovrà essere altresì resa la dichiarazione sui costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 108, c. 9, del d. lgs. 36/2023.**
In relazione al punteggio da attribuire all'offerta economica, si applica, per ciascuna delle due voci soggette a ribasso, il metodo previsto dall'allegato P del DPR 207/2010, con calcolo del ribasso medio, per ciascuna delle voci soggette a ribasso, e determinazione dei coefficienti secondo il metodo dell'interpolazione bilineare. A tal fine il moltiplicatore è individuato in 0,40 (zerovirgolanovanta). I punteggi così determinati saranno riparametrati analogamente a quanto previsto per l'offerta tecnica.

18.4. CRITERIO E PUNTEGGIO MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Percentuale di ribasso offerta
sull'importo unitario posto a base di
gara, pari ad € 6,00
Max punti 20 Pi = 20 x Vi
dove
Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo

Vi = $\left(\frac{Ri}{Rmax}\right)^{0,4}$

con:
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo
Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente
α = coefficiente pari a 0,4

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" attraverso il collegamento alla PAD.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (riserva di inversione procedimentale)

21. La prima sessione avrà luogo, in modalità telematica, il **12 ottobre 2026 alle ore 10.30.**

22. La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
23. della documentazione amministrativa;
24. delle offerte economiche.
25. La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
26. La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 2 (due).
27. Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica della sola documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti (verifica pagamento contributo ANAC e regolarità cauzione provvisoria se prevista). Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti indicati nel successivo relativo punto.

27.1. Disciplina generale delle sedute:

Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica (modalità videoconferenza), ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.
Durante le sedute pubbliche, possono chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni solo i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi delegati, previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale.
In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, se la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata mediante la piattaforma nella sezione "avvisi" oppure, in caso di impossibilità con le modalità innanzi riportate.

27.2. Sedute in videoconferenza

L'individuazione degli offerenti e delle offerte avviene attraverso la piattaforma telematica in uso alla Provincia di Frosinone .
La prima seduta avrà luogo il giorno indicato attraverso sistema di videoconferenza garantendo l'accesso alle imprese (di diritto) ed a tutte le persone interessate mediante il link che sarà disponibile nella sezione "avvisi" al momento dell'apertura delle sedute pubbliche della gara.
In caso di impossibilità o di variazione di data e ora, la nuova data sarà comunicata agli offerenti mediante la piattaforma nella sezione "avvisi" oppure, in caso di impossibilità, con le modalità di cui all'articolo 3.3, con almeno 3 (TRE) giorni lavorativi di anticipo la data della seduta.
In caso in cui una impresa fosse impossibilitata a partecipare alla videoconferenza per problemi di collegamento la stessa lo dovrà evidenziare la circostanza immediatamente al seggio di gara per le verifiche del caso. Se il problema non è legato al sistema ma riconducile all'impresa la seduta proseguirà. Diversamente la seduta sarà sospesa e/o rinviata per la soluzione del problema.

28. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla prima seduta, **ove non si ricorra all'inversione procedimentale**, il seggio di gara istituito ad hoc, presieduto dal Dirigente del settore SUA e/o dal R.P., insieme al RUP o anche in forma monocratica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resterà chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale seduta potrà, se necessario, essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il portale parimenti alle successive sedute.
La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

In alternativa, ove si ricorra all'inversione procedimentale, alla prima seduta, il Seggio di gara individuato *ad hoc* dalla SA, e procede a:

a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC e la conformità al presente disciplinarla garanzia provvisoria costituita (ove prevista)

b) aprire le offerte economiche presentate dai concorrenti;

c) apertura delle buste amministrative del primo e secondo graduato (riservandosi la possibilità di aprire anche la documentazione dell'eventuale terzo graduato ai fini delle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara);

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo, se necessario.

29. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.

29.1. Apertura della «Offerta economica»

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Ove permanga *l'ex aequo* il Seggio di gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, a mezzo piattaforma e rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

30. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte ottengano un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l'offerta tecnica e per quella economica.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a elementi specifici, ivi inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi del supporto della Commissione di Gara o di struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazione relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
L'esito circa la verifica di congruità viene reso noto, in applicazione del principio di efficacia e di economici-tà, senza convocazione di seduta pubblica, con l'invio del verbale conclusivo a tutti i partecipanti a mezzo pec (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228).
La Stazione appaltante esclude offerta se l'offerente non presenta le giustificazioni richieste entro il termine assegnatogli.

31. VERIFICA DELL'IDONEITA' DEGLI OFFERENTI

[ove si ricorra all'inversione procedimentale]

Il seggio di gara individuato dalla SA procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità al presente disciplinare di gara della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 21;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica di cui sopra oltre al concorrente **risultato primo, anche il concorrente risultato secondo e, ove opportuno, il terzo.**

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

32. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
L'ente aggiudicatore, di cui è onere l'aggiudicazione dell'appalto, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
E di procedere all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta, da parte dell'ente aggiudicatore, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara ed è immediatamente efficace.
Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria, ea campione, il penultimo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.
La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 30 giorni.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prevista.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
L'ente aggiudicatore aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parla-mento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parla-mento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR): ai sensi degli artt. 225, comma 8 del Codice, dell'art. 8, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020, nell'interpretazione confermata dal parere MIT 2186/2023 e dalla Delibera ANAC del 31/01/2024, n. 51, è facoltà dell'Ente aggiudicatore procedere all'aggiudicazione anche nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali nonché all'esecuzione anticipata del contratto prima della stipula.
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, D. Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di 32 giorni per la stipula del contratto. Il contratto è stipulato comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
La stipula del contratto è subordinata al rilascio della documentazione antimafia di cui decreto legislativo n. 159 del 2011 rapportata al valore della gara.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

32.1. VERBALI

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, oggetto di esame; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

32.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si impegna:-
- all'esecuzione del contratto in via anticipata anche prima della stipula, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 17, commi 8 e 9, del codice, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del Codice medesimo nonché, a fronte del disposto degli artt. 225, comma 8 del Codice dell'art. 8, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020 su semplice richiesta dell'ente aggiudicatore nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) a depositare presso l'Ente Aggiudicatore la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 106 del Codice medesimo; fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto;

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

d) a depositare presso l'Ente Aggiudicatore le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;

f) nel caso di cui alla precedente lettera e), l'Ente Aggiudicatore provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

33. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

34. ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE e ACCESSO AGLI ATTI

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 90 del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dalla norma.
L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.
A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.
La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD.
Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.
I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.
Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dalla SUA al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

35. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento dell'ente aggiudicatore e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato dal Comune di Alatri. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario] ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'ente aggiudicatore.

36. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio – Sezione staccata di Latina.

36.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

37. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

Il Responsabile (Data Protection Officer) della protezione dei dati personali raccolti durante la navigazione sul sito web dell'Ente l'Ing. Ivan di Legge.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali nella fase di affidamento è l'Ing. Ivan Di Legge;

a) I dati personali relativi agli operatori economici concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Provincia di Frosinone, in qualità di stazione appaltante, per l'espletamento della procedura di affidamento in oggetto, nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alla gara e per l'eventuale aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica
b) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
c) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

I dati personali potranno essere:

-trattati dal personale degli uffici della Provincia di Frosinone che cura il procedimento di gara nonché dal personale di altri uffici del medesimo ente che svolge attività inerenti e collegate;

- comunicati a professionisti e/o consulenti, anche esterni, che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 222 del decreto legislativo 36/2023, nonché ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura secondo le modalità e nei limiti consentiti dal Codice Appalti;

- pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ossequio e nei limiti previsti dagli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa;

-comunicati ai soggetti fornitori dei servizi telematici relativi al sito web dell'ente, alla piattaforma telematica "tuttogare", alla casella di posta ordinaria e certificata;

- acquisiti direttamente dalla Stazione Appaltante presso altri enti e/o autorità per l'assolvimento degli obblighi, anche di verifica, previsti dalla disciplina in tema di appalti pubblici;

- comunicati in adempimento di eventuali obblighi di legge o regolamento, ovvero per ottemperare a specifiche richieste delle pubbliche autorita';
- pubblicati sul portale delle gare in adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti .

I dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e conservati anche dopo l'espletamento della stessa secondo i termini applicabili per legge, tra cui quelli prescrizionali, previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal procedimento amministrativo.

Con riferimento all'aggiudicatario, i dati saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e, anche successivamente alla conclusione del contratto, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l'esercizio dei reciproci diritti.

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all'interessato i seguenti diritti, esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al par. 1 della presente informativa:

- diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 Regolamento UE);
- diritto di rettifica o integrazione dei propri dati (art. 16 Regolamento UE);
- diritto di cancellazione (diritto all'oblio), nei limiti consentiti dall'art. 17, paragrafo 3, Regolamento UE;
- diritto di limitazione del trattamento alle condizioni di cui all'art. 18 Regolamento UE;
- diritto alla portabilità dei dati, così come disciplinato dall'art. 20 Regolamento UE;
- diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento (art. 21 Regolamento UE);
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

38. Pubblicità

Il presente documento, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso la pubblicazione fino al giorno 09.11.2026:

- pubblicazione all'Albo pretorio informatico della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18.06.2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D. L. 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.2010 n. 25.
- sul sito amministrazione trasparente dell'ente sezione "Bandi di Gara" sottosezione Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"

Il Dirigente

Ing. Tommaso Michele Secondini

TOMMASO
MICHELE
SECONDINI
06.10.2026
17:20:53
GMT+02:00